

## **Corte di Cassazione - Sezione lavoro - sentenza 5 novembre 2008, n. 26566**

Presidente De Renzis - Relatore Di Nubila

Ricorrente Poste Italiane S.P.A. e altro

Svolgimento del processo

1. Con ricorso depositato in data 20.12.1999, Tarantino Corrado conveniva dinanzi al Tribunale di Brindisi la spa Poste Italiane ed esponeva di prestare servizio in qualità di portalelettere presso l'agenzia di Carovigno. Il 29.4.1998 il Gip del Tribunale di Brindisi ordinava il suo rinvio a giudizio per il reato di molestie sessuali a danno di una destinataria di corrispondenza. Successivamente, nel corso di una partita di calcio, l'attore aveva avuto un alterco con una persona la quale si era rivelata essere un agente della Polizia di Stato: in tale occasione, egli era stato arrestato e processato per direttissima, patteggiando la pena. Per tali fatti, appresi dalla società in ordine inverso al loro accadimento, egli veniva licenziato in tronco, ma veniva riammesso in servizio a seguito di ordinanza in data 16.2.1999 dal Pretore di Brindisi, a causa della mancata contestazione degli addebiti. Indi Poste Italiane procedeva alla formale contestazione degli addebiti come da nota 13.4.1999 ed in data 2.7.1999 lo licenziava nuovamente senza preavviso. Il Tarantino impugnava il licenziamento, sostenendo che il rinvio a giudizio non costituiva infrazione disciplinare; che il fatto non giustificava il licenziamento; che la sentenza di patteggiamento non costituisce condanna; che in ogni caso la contestazione era tardiva.
2. Previa costituzione ed opposizione della società convenuta, il Tribunale accoglieva il ricorso, motivando nel senso che sussiste immediatezza (in senso relativo) della contestazione; che l'episodio di molestia sessuale, consistito in un approccio galante con tale sig.ra Lanzillotti, non era così grave da legittimare un licenziamento, ma al più una sospensione; che la condotta tenuta allo stadio esulava dal contesto lavorativo e non era idonea a giustificare la misura espulsiva, tenuto anche conto che il patteggiamento non è "ontologicamente" una condanna.
3. Proponeva appello la spa Poste Italiane. Proponeva appello incidentale il Tarantino. La Corte di Appello di Lecce rigettava entrambe le impugnazioni e confermava la sentenza di primo grado.

Questa, in sintesi, la motivazione della sentenza di appello:

- l'avvio del procedimento disciplinare può ritenersi tempestivo, anche perché nelle more tra i fatti e la contestazione la società non aveva mai lasciato intendere di voler soprassedere al procedimento stesso;
  - il primo giudice ha ritenuto che l'episodio inerente alle presunte molestie sia insufficiente a giustificare il licenziamento, in quanto sproporzionato;
  - i comportamenti privati del lavoratore non sono di per sé idonei a giustificare il licenziamento, tenuto anche conto che l'intervento normativo (Legge n. 97.2001) il quale ha equiparato la sentenza di patteggiamento a sentenza di condanna è successivo ai fatti per cui è causa.
4. Ha proposto ricorso per Cassazione la spa Poste Italiane, deducendo un motivo. Resiste con controricorso il Tarantino, il quale propone ricorso incidentale subordinato. Le parti hanno presentato memorie integrative.

Motivi della decisione

5. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale, risultando proposti contro la stessa sentenza, vanno riuniti.
6. Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC., dell'art. 2119 Codice Civile, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 n. 5 CPC: la Corte di Appello ha basato la sua decisione sulla apodittica affermazione che il licenziamento è sproporzionato rispetto ai fatti contestati e che il comportamento del lavoratore nella vita privata è normalmente irrilevante agli effetti disciplinari. Ripercorsi i fatti (vedi sopra), la ricorrente sottolinea che i fatti stessi emersi in sede di patteggiamento fanno venir meno la fiducia tra datore lavoratore e datore di lavoro. Anche una condanna passata in giudicato, a sensi degli artt. 32 e 24 del CCNL di categoria, può giustificare un licenziamento senza preavviso. Sussiste bensì una area di intervento regolata a parte, indipendentemente dalla necessità di contestazione, quante volte un fatto scuota irrimediabilmente la fiducia suddetta. Quando il lavoratore svolge mansioni di particolare importanza e delicatezza, anche il pubblico deve poter contare sulla correttezza del dipendente.

Nella specie, la società ha appreso dalla stampa che il lavoratore era stato coinvolto in alterco e, nel corso delle indagini per tale episodio, apprendeva del rinvio a giudizio per l'altro fatto. In entrambi i casi il lavoratore non aveva ritenuto di informare il datore di lavoro.

7. Il ricorso principale è infondato. Giova ricordare che, quanto all'episodio di molestie sessuali, mentre la sentenza di primo grado esclude la proporzionalità tra sanzione e comportamento, la sentenza di appello vi fa solo qualche cenno, appuntando principalmente la sua attenzione sull'altro episodio relativo all'alterco presso lo stadio. Il ricorso per Cassazione di Poste Italiane rimane generico quanto alle molestie, mentre appunta principalmente le proprie argomentazioni sull'episodio che ha dato luogo alla applicazione della pena patteggiata. Devesi quindi ritenere che in relazione all'episodio di molestie non vi sia una ammissibile impugnazione, onde la decisione di merito sul punto rimane ferma.

8. Ma anche in relazione all'episodio dello stadio, il ricorso non prospetta una reale violazione di legge né incide sulla motivazione della sentenza di appello, la quale ha ritenuto che il comportamento del lavoratore non fosse idoneo a giustificare il licenziamento, sia perché si trattava di pena patteggiata, sia perché il fatto era avvenuto in un contesto diverso da quello lavorativo, e quindi normalmente irrilevante. La società ricorrente propone invece un diverso apprezzamento degli atti processuali: l'episodio, che è estraneo all'attività lavorativa, ha tuttavia danneggiato l'immagine pubblica della società, esso scuote la fiducia nel lavoratore, ergo il licenziamento è giustificato. Ma tale lettura del fatto è preclusa in Cassazione e la parte non può chiedere, sub specie del difetto di motivazione, un riesame degli atti processuali ed una loro diversa valutazione.

9. Quanto alla omessa comunicazione dell'avvenuto arresto alla società, la ricorrente non chiarisce se l'omessa comunicazione in sé abbia formato oggetto di contestazione disciplinare ed in quale sede la relativa deduzione sia stata per la prima volta introdotta.

10. Il ricorso principale, per i suesposti motivi, deve essere rigettato.

11. Il ricorso incidentale prospetta la tardività della contestazione e la violazione dell'art. 2043 Codice Civile sotto il profilo del risarcimento del danno, per avere la società operato una sorta di "condanna anticipata" in relazione a fatti ancora da accertare da parte del giudice penale. Tale ricorso è dichiaratamente subordinato e quindi può considerarsi assorbito. Ai fini della soccombenza virtuale, anche gli effetti delle spese, va peraltro considerato che il principio di immediatezza della contestazione va inteso in senso relativo, come ineccepibilmente ritenuto dai giudici di merito (ex multis Cass. n. 7734/2003, 7044/1999); che la sentenza di patteggiamento ha gli effetti riflessi di una condanna (Cass. 18.11.1999 n. 12804, conf. n. 10318/2002); che infine anche in presenza di fatti non ancora accertati in sede penale con sentenza definitiva, ben può il datore di lavoro procedere a sospensione cautelare e licenziamento del lavoratore, quando essi risultano sufficientemente certi e gravi.

12. Al rigetto del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale, segue la compensazione delle spese del grado, attesi l'opinabilità in fatto e in diritto della materia del contendere, il comportamento pre-processuale e processuale delle parti ed infine la soccombenza virtuale.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimità.